

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) BENEDETTI	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO VERDICCHIO

Seduta del 24/03/2026

FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 22.06.2021 ed estinto anticipatamente con decorrenza 31.08.2025, l'odierna ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolta all'Arbitro Bancario Finanziario, al quale ha domandato di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione – a titolo di commissioni e oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione e secondo il criterio proporzionale lineare – dell'importo complessivo di euro 547,00.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha chiesto, in via preliminare, la sospensione del presente procedimento, motivando la richiesta con il fatto che il giudice di pace di Palermo (nonché altri giudici di pace), in una controversia dall'analogo contenuto avviata dal medesimo intermediario, ha sospeso il giudizio, rimettendo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea una questione pregiudiziale riguardante l'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva n. 48/2008.

Ha poi eccepito, sempre in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione dei costi di intermediazione del credito, in quanto interamente versati all'agente e, nel merito, di aver già restituito alla ricorrente tutto quanto dovuto per l'anticipata estinzione in conformità alle trasparenti previsioni contrattuali e alla conseguente distinzione tra oneri *up front* (non retrocedibili) e *recurring* (retrocedibili secondo il metodo proporzionale lineare), anche in considerazione dell'art. 6-bis, comma 3, lett. b) del DPR n. 180/1950; sul punto, l'intermediario ha altresì criticato le ricadute ermeneutiche che si vorrebbero far discendere, sul piano dell'ordinamento interno, dalla sentenza della CGUE C-383/18 del 11.09.2019, c.d. *Lexitor*, fatta propria dal Collegio di

Coordinamento dec. n. 26525 del 2019, richiamando a conforto la sentenza della CGUE C-555/21 del 09.02.2023.

L'intermediario ha concluso per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In relazione alla domanda della ricorrente di veder riconosciuto il proprio diritto a una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto, il Collegio evidenzia quanto segue.

Non può essere accolta la preliminare richiesta di sospensione del presente procedimento, avanzata dall'intermediario sulla scorta dell'argomento che, in altra controversia di analogo contenuto, egli ha chiesto e ottenuto dal giudice di pace di Palermo (nonché da altri giudici di pace) il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE per risolvere la questione interpretativa relativa all'art. 16 della Direttiva n. 48/2008, e che si attende la decisione della Corte di Giustizia. Le disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono, infatti, ipotesi tassative di sospensione, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto (cfr., *ex multis*, Collegio di Torino, decisione n. 1821/2025; Collegio di Napoli, decisione n. 2194/2025).

Tanto chiarito, va rilevato che il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario, anche alla luce della disciplina sub-primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) in un primo momento si era sostanzialmente, come noto, nel circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altrettanto noto che il criterio matematico generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Tale orientamento è successivamente mutato in ragione di quanto deciso dalla Corte di Giustizia UE (decisione dell'11 settembre 2019; causa C-383/18 – sentenza c.d. “Lexitor”) – la quale, investita del compito di chiarire quale fosse l'esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 267 TFUE – ha stabilito che “*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”.

Il Collegio di Coordinamento dell'ABF, in merito agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Il Collegio di Coordinamento ha ritenuto, inoltre, che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-octies del d.l. 25.05.2021, n. 73 convertito in l. n. 106 del 23.07.2021 – (che ha sostituito l'art. 125 sexies, con la nuova formulazione riportata in nota, stabilendo tra l'altro che “*l'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di*

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti") – il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento dell'ABF la seguente questione: «se la norma intertemporale dettata dal comma 2 dell'art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare, se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.07.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data».

È noto che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676 del 15.10.2021 ha stabilito, a tal riguardo, sulla base di un'articolata motivazione, il seguente principio di diritto: in «applicazione della novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014».

Con sentenza n. 263 del 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». In merito ai criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, è orientamento condiviso da tutti i Collegi – coerentemente con il precedente orientamento dell'Arbitro richiamato dalla sentenza della Corte Costituzionale – quello di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di coordinamento del 2019, di cui sopra.

Né, secondo il Collegio, può portare a diverse conclusioni interpretative la sentenza della CGUE C-555/21 del 09.02.2023 (in materia di credito immobiliare), in ragione delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. Infatti, secondo quanto prospettato dal Giudice del rinvio, «i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca. Inoltre, per quanto riguarda le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata». Nel Considerando n. 32 della sentenza in materia di credito immobiliare si evidenzia, altresì, quanto segue: «Vero è che, nel contesto della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente

correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punti 31 e 32)».

La decisione da ultimo esaminata, quindi, conferma quanto stabilito con la sentenza "Lexitor", diversamente da quanto evidenziato dall'intermediario.

In conclusione, in relazione ai criteri di rimborso degli oneri non maturati per i contratti CQS sottoscritti prima del 25 luglio 2021, la più recente posizione dei Collegi territoriali, che qui si condivide, è nel senso di ritenere validi i principi espressi dal Collegio di coordinamento nella già ricordata decisione n. 26525/2019, richiamata nella decisione n. 263/2022 della Corte costituzionale, che ne ha evidenziato la conformità alla sentenza "Lexitor". Pertanto, in assenza di una diversa previsione pattizia, si dovrà applicare: 1) il criterio di proporzionalità lineare, per i costi recurring; 2) il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), per i costi up front.

Né tale soluzione può essere contrastata dal richiamo dell'art. 6-bis del DPR n. 150/1950, dal momento che quest'ultimo – nel testo vigente dal 2012 – statuisce anzi espressamente che alla cessione di quote di stipendio o salario o pensione *"si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI"* del TUB, *"nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"*.

La suddetta soluzione, del resto, è stata ora sostanzialmente "stabilizzata" normativamente, essendo il legislatore italiano nuovamente intervenuto col D.L. 10 agosto 2023, n. 104, per modificare la norma transitoria contenuta nell'art. 11 octies, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73. All'art. 27 del riferito decreto, pubblicato in G.U. serie generale n. 186 del 10 agosto 2023, è previsto:

"Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo – 1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»".

La relativa legge di conversione approvata definitivamente dalla Camera dei Deputati il 5 ottobre 2023 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023.

Ciò premesso, valutati la domanda della ricorrente, la documentazione in atti e i rimborsi già effettuati da parte dell'intermediario, rilevato che il contratto controverso è stato stipulato in data antecedente al 25.07.2021, il Collegio dispone come di seguito.

Il Collegio rileva che le spese di istruttoria rientrano tra i costi *up front*, riferendosi ad attività preliminari alla stipula; trattasi, pertanto, di costi retrocedibili secondo il metodo della curva degli interessi, alla luce dei consolidati orientamenti condivisi da tutti i Collegi; sì che alla ricorrente, per tale titolo, spetta l'importo di euro 137,89.

La stessa cosa dicasi per i costi di intermediazione, sì che alla ricorrente, per tale titolo, spetta l'importo di euro 221,26; va respinta, a tal riguardo, alla luce (tra le altre) della decisione n. 6816/2018 del Collegio di Coordinamento e della decisione n. 6733/2023 del Collegio di Torino, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva opposta dall'intermediario sul presupposto che si tratti di somme destinate al soggetto mediatore del credito.

Alla ricorrente va dunque riconosciuta la complessiva somma di euro 359,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 359,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE